

**COMUNE DI FIRENZE**

**Città Metropolitana di Firenze**

**DIREZIONE SERVIZI TECNICI**

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

Servizi di architettura e ingegneria - Accordo Quadro CIG: 8996175675

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,

**TRA**

- l'Arch. Giorgio Caselli, nato [REDACTED], domiciliato per la carica in Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il Comune"), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, che nel prosieguo del presente contratto sarà indicato anche come "Committente", "Committenza" o "Stazione Appaltante"

**E**

- l'Arch. Enzo Fontana, nato [REDACTED] C.F. [REDACTED] il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO, con sede in Firenze, via del Campofiore n. 22, Codice Fiscale e Partita IVA 05630580487, pec: fabbricanove@pec.it, che a sua volta interviene al presente atto

in qualità di Capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo con:

- Ing. MICHELE FAGNANI, nato a [REDACTED] residente a [REDACTED]  
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] iscritto all'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 7099, titolare di Partita IVA n.  
06717220484;

- CMA SRL UNIPERSONALE, con sede in Bagno A Ripoli (FI), via Meucci n. 17, C.F.  
e P.I. 04798620482, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  
Firenze, al numero REA FI-488610, capitale sociale Euro 10.400,00 i.v.;

- GEURO GEOAMBIENTE - Dott. Geol. Federico Del Gaia, con sede legale in  
Sansepolcro (AR), via XX Settembre n. 16, C.F. e P.I. 02294590548;

- Arch. MARCO CORRIDORI, nato [REDACTED] C.F.  
[REDACTED] con studio in Firenze, via San Felice n. 13, iscritto all'Ordine  
degli Architetti della Provincia di Grosseto al n. 603, titolare di Partita IVA n.  
01625580533;

qualificati Mandanti, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza  
gratuito e irrevocabile conferito con atto ai rogiti del Dott. Giovanna Basile, Notaio in  
Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in  
data 17.06.2022, Repertorio n. 29.225-29.232 raccolta n. 15.982, registrato in  
Firenze, al numero 27242 Serie 1T, in data 27.06.2022;

che elegge domicilio presso il mandatario FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO,  
pec: fabbricanove@pec.it, e che nel prosieguo del presente atto sarà indicato anche  
come "Raggruppamento", "Affidatario" o "Appaltatore";

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. DD/2022/03749,  
è stato approvato lo schema del presente Accordo Quadro, ed è stata disposta la

determinazione a contrarre con ricorso all'affidamento diretto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, come di seguito descritti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;

- con la stessa determinazione dirigenziale, l'Accordo Quadro in questione è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo tra FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO - Ing. MICHELE FAGNANI - CMA SRL UNIPERSONALE - GEURO GEOAMBIENTE - Arch. MARCO CORRIDORI, sulla base di una offerta di ribasso del 41,00003% sull'importo determinato per l'affidamento;

- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti speciali richiesti;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

il Comune, da un lato, e l'Affidatario, dall'altro, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO**

Il Comune di Firenze, in esecuzione degli atti citati in premessa, conclude con il Raggruppamento tra FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO - Ing. MICHELE FAGNANI - CMA SRL UNIPERSONALE - GEURO GEOAMBIENTE - Arch. MARCO CORRIDORI, che accetta e si obbliga, l'Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/16, avente ad oggetto servizi di architettura e ingegneria consistenti in progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, direzione operativa impianti, coordinamento sicurezza in esecuzione, relazione geologica, progettazione antincendio, alle condizioni tutte di cui al presente contratto, all'offerta che l'affidataria ha presentato sulla Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (procedura n.

022320/2021) ed ivi conservata, alla lettera ivi pubblicata con i suoi allegati, di cui in specie la "Tabella calcolo compenso", e alla normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore, nonché alle condizioni dei singoli contratti attuativi che verranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro durante la sua vigenza.

Il Raggruppamento, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore.

L'appaltatore dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Con il presente Accordo Quadro, l'affidatario si obbliga a dare esecuzione a quanto richiestogli con singoli contratti applicativi emessi nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, i quali stabiliranno specificatamente i servizi da effettuare, i luoghi interessati, gli importi, la durata delle prestazioni richieste e gli altri elementi utili per l'esecuzione dei servizi.

L'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico, ex art. 54, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le singole prestazioni, che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione, saranno disciplinate con specifici contratti applicativi in forma di moduli d'ordine, il cui importo sarà determinato in funzione delle prestazioni effettivamente richieste. Con ciascun modulo d'ordine verranno disposte le prescrizioni tecniche dell'intervento.

I contratti applicativi avranno la forma del modulo d'ordine, sottoscritto dal Dirigente

del Servizio competente e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Il ricevimento del modulo d'ordine ha valenza di verbale di consegna dei servizi richiesti, la cui conclusione si intende verificata dalla stazione Appaltate con l'accettazione e la successiva liquidazione della fattura il cui importo sarà preventivamente concordato con il RUP, sulla base delle effettive prestazioni svolte.

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Firenze nei confronti dell'affidataria, in quanto ha il solo scopo di stabilire, ex ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato nel successivo art. 3.

L'inadempienza dell'Impresa appaltatrice, a seguito del ricevimento a mezzo dei singoli moduli d'ordine, nonché alla presa in consegna dei servizi relativi ai singoli moduli d'ordine emessi in dipendenza del presente Accordo, darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### Art. 2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta ad Euro 73.416,48 oltre contributo previdenziale e IVA, per un totale di 93.150,83.

Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione dei servizi richiesti ed è da intendersi fisso e invariabile. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun modulo d'ordine (contratto attuativo). Il ribasso offerto pari al 41,00003% viene applicato nell'ambito dei singoli contratti attuativi.

Il Comune di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo stimato, che resta pertanto meramente presuntivo.

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione;
- all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione;
- la direzione lavori e la direzione operativa seguiranno lo stato avanzamento dei lavori;
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.

Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

#### ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dal momento della sottoscrizione del presente contratto, salvo che l'importo contrattuale venga raggiunto in termine minore.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con moduli d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai moduli d'ordine per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs. 50/2016.

Non potranno essere emessi moduli d'ordine dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

Le prestazioni professionali, relativamente a ciascun intervento, definite nei singoli contratti attuativi, dovranno essere eseguite nei seguenti termini massimi:

- progetto definitivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP successiva alla firma del contratto attuativo;

- progetto esecutivo cantierabile: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP successiva all'approvazione del progetto definitivo.

Detta tempistica è suscettibile di variazioni relativamente a determinate necessità nei successivi contratti attuativi.

#### ART. 4 - PENALI

Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo, salvo sospensioni autorizzate dal RUP. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare dell'importo del contratto di accordo quadro.

Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli elaborati e documenti, comprensivi degli elaborati grafici e descrittivi, relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere sottoscritti con firma digitale dal professionista/i.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPGR n. 45/R del 07/08/2008.

#### ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

#### ART. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'incarico restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze.

#### ART. 8 – RAPPORTI

Resta inteso che: a) l'attività dell'Appaltatore relativa al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente appaltante; b) l'attività dell'Appaltatore e relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente appaltante, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato; c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'Appaltatore abbia o possa stabilire con i propri collaboratori; d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

#### ART. 9 - ASSENZA INCOMPATIBILITÀ

L'Appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque contro



interessati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

#### Art. 10 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto e i relativi contratti applicativi l'affidatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva dell'importo di € 45.518,26, a mezzo di polizza fidejussoria n. [REDACTED] rilasciata in data 22.06.2022, da ~~HELVETIA COMPAGNIE SUISSE~~ D'ASSICURAZIONI S.A. Tale garanzia verrà svincolata ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si dà atto, inoltre, che i membri del Raggruppamento affidatario hanno trasmesso in copia le seguenti Polizze Assicuratrici per responsabilità civile verso terzi:

- per FABBRICANOVE, polizza n. [REDACTED] rilasciata da ~~LEOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.~~ con massimale per sinistro pari ad Euro 3.000.000,00;

- per MICHELE FAGNANI, polizza n. [REDACTED] rilasciata da ~~MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.~~ con massimale per sinistro pari ad Euro 1.500.000,00;

- per CMA SRL UNIPERSONALE, polizza n. [REDACTED] rilasciata da ~~UNION ASSICURAZIONI SPA~~ con massimale per sinistro pari ad Euro 2.000.000,00;

- per STUDIO GEOAMBIENTALE GEURO DI DEL GAIA FEDERICO, polizza n. 6951, rilasciata da SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con massimale per sinistro pari ad Euro 750.000,00;

- per MARCO CORRIDORI, polizza n. [REDACTED], rilasciata da [REDACTED] con massimale per sinistro pari ad Euro 1.000.000,00;

depositate in copia in atti, con obbligo di mantenerle efficaci fino alla data del certificato di collaudo delle opere oggetto dei contratti attuativi.

#### ART. 11 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso, salvo per quanto consentito ai sensi dell'art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

#### ART. 12 - TRACCIABILITÀ E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI

##### DELL'ACCORDO QUADRO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. Il Codice CIG principale riferito all'Intervento è: 8996175675, e per ogni singolo contratto attuativo sarà richiesto un CIG derivato.

In particolare, i componenti del Raggruppamento hanno provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei conti correnti dedicati alla presente commessa pubblica, nonché ad individuare le persone delegate a operare su di essi, con dichiarazione acquisita al prot. n. 226891 del 01.07.2022. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione agli eventuali sub-contratti relativi ai servizi di cui trattasi; in tal senso l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze  
dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) degli  
obblighi della tracciabilità finanziaria. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  
D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati  
mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati identificati dal Codice IBAN  
sopra riportato.

Nel caso in cui l'affidatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni  
senza avvalersi dei conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto,  
ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni  
legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio IPA 8Q2DO4.

#### ART. 13 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI

##### LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori  
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi  
nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori  
costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le  
norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione,  
tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

#### ART. 14 - OBBLIGHI CODICE COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013  
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma  
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice  
di comportamento del Comune di Firenze, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi  
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del

contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze".

L'Appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

#### ART. 15 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

#### ART. 16 - RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o

indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati", pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina Home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

#### ART. 17 - ELEZIONE DOMICILIO

L'appaltatore nell'accettare il servizio come sopra descritto elegge il proprio domicilio,

per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune appaltante. Le Parti concordano che le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura S.T.A.R.T. (sede legale e relativo indirizzo PEC). Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

#### ART. 18 - CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del Foro di Firenze.

#### ART. 19 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito di 7 (sette) contrassegni telematici di Euro 16,00, che riportano i seguenti numeri identificativi: 01201982610325-358-383-336-372-369-347 del 01.07.2022, e con la successiva apposizione degli stessi su copia del presente contratto, conservato agli atti dell'Ufficio. Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto.

Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 15 (quindici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della

validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del rappresentante dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 3; 4; 12; 19 del presente contratto.

Per il Comune di Firenze - l'Arch. Giorgio Caselli - (f.to digitalmente)

Per l'Appaltatore - l'Arch. Enzo Fontana - (f.to digitalmente)

N. 29.225-29.232 di repertorio N. 15.982 di raccolta  
ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PRESTATORI  
DI SERVIZI PER MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA  
Firenze, data dell'autentica notarile

Con il presente atto da rimanere depositato fra gli originali  
del notaio che ne autenticcherà le firme, le parti qui sotto-  
scritte:

Registrato a Firenze  
il 27/06/2022  
n. 27242 Serie 1T

FONTANA Enzo, nato [redacted] il [redacted]  
[redacted] domiciliato a Firenze via San Donato n.25, architetto;  
e

BARTOLOZZI Giovanni Paolo, nato a [redacted]  
domiciliato a [redacted], architetto;

i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in  
proprio ma in rappresentanza dell'associazione professionale:  
**Fabbricanove** dell'arch. Enzo Fontana e dell'arch. Giovanni  
Bartolozzi, con sede in Firenze, via del Campofiore n.22, co-  
dice fiscale e partita Iva 05630580487; quali unici associati  
della stessa; con ruolo (all'interno del raggruppamento) di  
"Mandataria";

**CORRIDORI Marco**, nato a [redacted] domi-  
ciliato [redacted] architetto, codice  
fiscale [redacted] partita iva numero 01625580533;  
con ruolo (all'interno del raggruppamento) di "Mandante";

**DIEGOLI Alessio**, nato a [redacted] domi-  
ciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di in-  
tervenire al presente atto non in proprio ma in rappresen-  
tanza della società

**CMA S.R.L.**, con unico socio, con sede in Bagno a Ripoli, via  
Meucci n.17, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese  
di Firenze numero 04798620482, capitale sociale euro 10.400  
(diecimilaquattrocento) interamente versato, nella sua qua-  
lità di amministratore unico della stessa, a questo atto au-  
torizzato giusta il vigente statuto sociale; con ruolo (al-  
l'interno del raggruppamento) di "Mandante";

**Ing. FAGNANI Michele**, nato a [redacted] do-  
miciliato a [redacted] inge-  
gnere, codice fiscale [redacted] e partita iva nu-  
mero 06717220484; con ruolo (all'interno del raggruppamento)  
di "Mandante";

**DEL GAIA Federico**, nato a [redacted] il giorno [redacted]  
[redacted] domiciliato a [redacted]  
geologo, codice fiscale [redacted] titolare dello  
studio professionale **GEURO GEOAMBIENTE - Dott. Geol. Fede-  
rico Del Gaia**, con sede legale in Sansepolcro, via XX Set-  
tembre n. 16, partita iva numero 02294590548, con ruolo (al-  
l'interno del raggruppamento) di "Mandante";  
imprese e professionisti tutti di diritto italiano e con sede  
in Italia;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  
premessso



- che il Comune di Firenze ha indetto una procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, per la Progettazione definitiva ed esecutiva di opere mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016.
- Servizio Belle Arti; CIG 8996175675;
- che detta procedura è stata aggiudicata definitivamente, con determinazione del responsabile del servizio n. 2022/03710-03749 per l'importo di euro 43.315,70 (quarantatremilatrecentoquindici virgola settanta) oltre IVA al netto del ribasso del 41,00003%, sull'importo a base asta; al costituendo RTP con mandataria FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO e con mandanti l'arch. Marco Corridori, l'ing. Michele Fagnani, CMA SRL Unipersonale e GEURO GEOAMBIENTE;
- che si rende pertanto necessario addivenire alla costituzione di detto raggruppamento temporaneo tra prestatori di servizi.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

#### ARTICOLO 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ARTICOLO 2

Le parti convengono di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di prestatori di servizi al fine di espletare l'incarico avente ad oggetto le prestazioni di cui in premessa, indicando quale Capogruppo e Mandataria del Raggruppamento temporaneo FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO dell'arch. Enzo Fontana e dell'arch. Giovanni Bartolozzi, e per essa il solo Enzo Fontana, al quale viene pertanto conferito mandato speciale, con rappresentanza irrevocabile, regolamentata dalle parti affinché, in nome e per conto dei soggetti riuniti, compia tutti gli atti necessari per l'esecuzione del mandato, il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido.

L'associazione professionale Fabbricanove dell'arch. Enzo Fontana e dell'arch. Giovanni Bartolozzi è autorizzata a stipulare, in nome e per conto dei soggetti riuniti, tutti gli atti contrattuali necessari all'esecuzione delle prestazioni di cui in premessa.

Inoltre, le transazioni finanziarie relativa all'affidamento oggetto del presente atto, saranno effettuate utilizzando il conto corrente dedicato aperto presso l'Istituto Bancario UNICREDIT con sede in FIRENZE viale Francesco Redi 39/d - 50144 - FIRENZE - codice IBAN IT79N0200802829000101408117 intestato alla mandataria.

#### ARTICOLO 3

In ordine alla ripartizione delle prestazioni da eseguirsi in forza di detto affidamento, le parti convengono che, fermi restando tutti gli obblighi di cui al presente atto, giusta gli articoli che precedono, ciascuno risulterà esecutore del-

la parte specialistica di sua spettanza che sarà di volta in volta individuata per ciascun incarico attivato dal Comune nell'ambito del presente accordo quadro. Per ogni incarico attivato la mandataria manterrà sempre il ruolo di coordinamento generale e integrazione tra le prestazioni specialistiche, oltre che da referente per la Stazione Appaltante. Le competenze per ogni ruolo e attività saranno concordate di volta in volta tra i componenti della RTP a seconda delle prestazioni specialistiche richieste e dei soggetti chiamati a svolgere la prestazione.

#### ARTICOLO 4

Il presente Raggruppamento Temporaneo di prestatori di servizi si scioglierà automaticamente ed il mandato conferito si intenderà revocato ad ogni effetto, senza bisogno di formalità o di adempimenti, in uno qualunque dei seguenti casi:

- a) con l'accettazione definitiva delle prestazioni eseguite e con la risoluzione di tutte le pendenze ed obblighi assunti verso il "Comune di Firenze";
- b) per il verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal vigente Ordinamento Giuridico e/o dal Contratto che sarà stipulato con il "Comune di Firenze".

#### ARTICOLO 5

Il presente rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione ed associazione fra i prestatori di servizi raggruppati, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

#### ARTICOLO 6

Il presente negozio di mandato è gratuito ed irrevocabile ed è accettato dalla Mandataria; la revoca del mandato, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti del "Comune di Firenze".

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to: Enzo Fontana

" - Giovanni Paolo Bartolozzi

" - Marco Corridori

" - Michele Fagnani

" - Federico Del Gaia

" - Alessio Diegoli

N. 29.225 di repertorio

#### REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Dott.Giovanna Basile, notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che:

FONTANA Enzo, nato a [REDACTED] il 15 [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato a [REDACTED] e

BARTOLOZZI Giovanni Paolo, nato [REDACTED]

domiciliato [REDACTED]

non in proprio ma in rappresentanza dell'associazione professionale:

**Fabbricanove** dell'arch. Enzo Fontana e dell'arch. Giovanni Bartolozzi, con sede in Firenze, via del Campofiore n.22, partita Iva 05630580487; quali unici associati della stessa; **CORRIDORI Marco**, nato a [REDACTED], domiciliato a [REDACTED]

**Ing. FAGNANI Michele**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1975, domiciliato a [REDACTED]

**DEL GAIA Federico**, nato a [REDACTED], domiciliato a [REDACTED]

della cui identità personale sono certa, hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, di cui ho dato lettura alle parti, in fine e a margine dei fogli intermedi, alle ore dieci e minuti trenta.

In Firenze, via Fra' Giovanni Angelico n. 52, nel mio studio il sedici giugno duemilaventidue.

F.to: DTT.GIOVANNA BASILE NOTAIO

N. 29.232 di repertorio

N. 15.982 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Dott.Giovanna Basile, notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che:

**DIEGOLI Alessio**, nato a Firenze il 26 settembre 1970, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma in rappresentanza della società

**CMA S.R.L.**, con unico socio, con sede in Bagno a Ripoli, via Meucci n.17, iscrizione al Registro Imprese di Firenze numero 04798620482, capitale sociale euro 10.400 (diecimilaquattrocento) interamente versato, nella sua qualità di amministratore unico a questo atto autorizzato giusta il vigente statuto sociale;

della cui identità personale sono certa, ha sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, di cui ho dato lettura alle parti, in fine e a margine dei fogli intermedi, alle ore dieci e minuti trenta.

In Firenze, via Fra' Giovanni Angelico n. 52, nel mio studio il diciassette giugno duemilaventidue.

F.to: DOTT.GIOVANNA BASILE NOTAIO

Certifico io sottoscritta Dottoressa Giovanna  
Basile Notaio in Firenze iscritta nel Ruolo dei  
Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e  
Prato che la presente copia su supporto informatico  
è conforme all'originale su supporto analogico  
conservato nella mia raccolta.  
Firenze, 29 giugno 2022